



SERVIZIO RAPPORTI CON LE AZIENDE

Circolare n. 2 del 24-04-2013

Prot. n. 5196/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
AGLI STUDI MEDICI
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Gestione separata. Regime sanzionatorio e regime transitorio

SOMMARIO:

1. *Regime sanzionatorio*
 - a. *Evasione contributiva*
 - b. *Omissione contributiva*
2. *Regime transitorio*



1. Regime sanzionatorio

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI, per i Committenti che, entro i termini prescritti, non provvedano al pagamento della contribuzione dovuta ovvero vi provvedano in misura ridotta trova applicazione lo stesso sistema sanzionatorio previsto per la Gestione Separata INPS (art.116, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388).

Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio.

1.a. Evasione contributiva

La fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denunce stesse). Il termine "datore di lavoro" usato dal legislatore deve essere inteso in senso lato, ossia riferito a tutti quei soggetti obbligati al pagamento dei contributi e dei premi previdenziali.

Sintesi del regime applicato:

- sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi
- la sanzione non può essere superiore al 60%
- raggiunto il tetto massimo del 60% si applicano gli interessi di mora (previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 – sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).

La sanzione

In caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi. La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. B). Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).

La denuncia spontanea

L'articolo 116, comma 8, lettera "b" della legge 388/2000 stabilisce che: "Qualora la denuncia della situazione debitoria sia **effettuata spontaneamente** prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e **comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi** e **sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa**, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti".

Lo stesso comma stabilisce che: "**la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge**".

Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (40%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo (con esclusione delle sanzioni civili) maturano **interessi di mora** così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999 (art. 166, comma 9).

In caso di mancata osservanza del termine per il pagamento, si applica la sanzione ordinaria prevista per il caso di evasione contributiva.

1.b. Omissione contributiva

Si applica nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il trasgressore è obbligato al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;

Sintesi del regime applicato:

- sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti
- la sanzione non può essere superiore al 40%
- raggiunto il tetto massimo del 40% si applicano gli interessi di mora (previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L 46/1999).





ENPAPI

2. Regime transitorio

Con delibera n. 142 assunta dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16/04/2013 ENPAPI ha previsto un periodo transitorio necessario per permettere a tutti i committenti di adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI.

É stato pertanto stabilito quanto segue.

Entro il 30 giugno 2014 dovranno pervenire all'Ente le denunce retributive e contributive arretrate (dal 01/01/2012) in relazione a ciascun collaboratore tempo per tempo in servizio presso il committente.

Sempre entro il 30 giugno 2014 dovranno pervenire i pagamenti relativi ai periodi arretrati per i quali è stata presentata la denuncia.

A tal proposito si invitano i Committenti a:

- presentare domanda di registrazione della propria posizione all'ENPAPI;
- utilizzare il software DARC per comunicare i dati retributivi e contributivi dei propri collaboratori; si ricorda che è **necessario inserire i dati comunicati da ENPAPI con l'invio del provvedimento di registrazione del Committente. Eventuali discordanze potranno costituire motivo di non accettazione delle denunce.**

In fase di prima attuazione, ai committenti interessati alla regolarizzazione del periodo pregresso entro il 30/06/2014 non sarà applicato il regime sanzionatorio vigente.

Il Presidente

Dott. Mario Schiavon

